

N.49^{PDF}

Numero 2 PDF - anno 2017

DIRETTORE
NORBERTO CANCIANI

DIRETTORE RESPONSABILE
CRISTINA PECCHIOLI

Rivista ^{in PDF}

Ambiente e Lavoro

Manuale Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione
per RSPP, RLS, Giuristi, Operatori, Tecnici e Medici della Prevenzione



APPROFONDIMENTI TECNICI

Cultura della sicurezza negli ITI chimici

(G. Poeta Paccati)

La funzione pubblicitaria del medico

competente *(A. Guardavilla)*

Costruire benessere: strategie e sinergie

(R. Borgato)

APPROFONDIMENTI GIURIDICI

a cura dello studio legale LCG

Quando il modello di organizzazione, gestione
e controllo è efficace *(V. Tondi)*

La controversa questione della rivalsa INAIL

(L. Colantuoni)

DIARIO DI CANTIERE

a cura di L. Rossi

Conformità della scala portatile al D.Lgs. 81/2008

Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto

Sistemi di protezione individuale dalle cadute

Sicurezza nel settore del calcestruzzo

preconfezionato

Classificazione dei trabattelli

Dispositivi di ancoraggio permanenti e

non permanenti

Requisiti geometrici dei parapetti provvisori

Classi di carico di un ponteggio



ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

Via Palmanova 24 20132 Milano

Tel 0226223120 - info@amblav.it - www.amblav.it

IN QUESTO NUMERO

INDICE

APPROFONDIMENTI

- Cultura della sicurezza negli ITI chimici:
le criticità nei programmi di studio e nell'esame di stato (**G. Poeta Paccati**) 3
La funzione "pubblicistica" del medico competente (**A. Guardavilla**) 9
Costruire benessere: strategie e sinergie (**R. Borgato**) 11

APPROFONDIMENTI GIURIDICI

- Quando il modello di organizzazione, gestione e controllo è efficace
e quindi scriminante rispetto ai reati in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro (**V. Tondi**) 13
La controversa questione della rivalsa INAIL, in sede civile,
nonostante l'avvenuta archiviazione del procedimento penale
(**L. Colantuoni**) 15

DIARIO DI CANTIERE (a cura di **L. Rossi**)

- Conformità della scala portatile al D.Lgs. 81/2008 17
Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto 18
Sistemi di protezione individuale dalle cadute 19
Sicurezza nel settore del calcestruzzo preconfezionato 20
Classificazione dei trabattelli 21
Dispositivi di ancoraggio permanenti e non permanenti 22
Requisiti geometrici dei parapetti provvisori 23
Classi di carico di un ponteggio 24



CULTURA DELLA SICUREZZA NEGLI ITI CHIMICI: LE CRITICITÀ NEI PROGRAMMI DI STUDIO E NELL'ESAME DI STATO

PERCHÉ LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE NEGLI ITI PER LA CHIMICA SIA EFFETTIVA, È NECESSARIO SUPERARE, ENTRO BREVE TERMINE, ALCUNE CRITICITÀ DEI PROGRAMMI DI STUDIO E DEGLI ESAMI DI STATO.

*Tratto da: CnS La Chimica nella Scuola, Anno XXXVIII, N. 4, 2016, ISSN 0392-8942, Settembre – ottobre 2016
di Poeta Paccati Giuseppe**

Riassunto

Nell'articolo l'autore approfondisce gli argomenti di una precedente comunicazione¹ in cui ha evidenziato le criticità che ostacolano lo sviluppo dei percorsi formativi in materia di sicurezza negli ITI per la Chimica. Il perdurare di questa situazione può definitivamente consolidare nelle scuole l'idea che le competenze di sicurezza siano solo marginali e che, quindi, non richiedano particolari investimenti didattici. Per evitare che ciò avvenga, secondo l'autore, è soprattutto necessario che nelle seconde prove dell'Esame di Stato siano previste domande a risposta obbligatoria sulla sicurezza. Inoltre, l'editoria scolastica dovrebbe pubblicare manuali aggiornati con i nuovi contenuti e, nei programmi delle discipline, dovrebbero essere indicati gli argomenti "specifici" di sicurezza da svolgere. Con l'intento di contribuire alla definizione di un percorso formativo sulla sicurezza dei processi chimici, l'autore descrive l'attività didattica da lui svolta nella materia di Tecnologie Chimiche Industriali in un Istituto Tecnico Industriale per la Chimica.

**CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI**

* E-mail: poeta.paccati@gmail.com

¹ Poeta Paccati Giuseppe, "La formazione di una cultura della prevenzione e le norme di riordino degli ITI", *CnS, La Chimica nella Scuola*, Anno XXXVII, N. 3, luglio - agosto 2015, p. 5.

² http://nuovitecnici.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=8089&id_cnt=10814

³ Poeta Paccati Giuseppe, "Sicurezza e prevenzione nel riordino della scuola secondaria superiore: il ruolo degli Istituti Tecnici Chimici", *CnS, La Chimica nella Scuola*, Anno XXXIV, N. 4, 2012, pp. 164 - 171.

⁴ MIUR, *Istituti Tecnici, Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno*, (DPR 15 marzo 2010, art 8, c. 3), p. to 2.4, "La formazione alla sicurezza e al benessere nei luoghi di lavoro", pp. 17 - 18.

⁵ MIUR, Allegato A.2, "Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il secondo biennio e quinto anno", materia di Tecnologie Chimiche Industriali, pp. 210 - 211 in: MIUR, *Istituti Tecnici, Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento*.

LA FUNZIONE “PUBBLICISTICA” DEL MEDICO COMPETENTE

*di Anna Guardavilla**

Va anzitutto premesso che gli accordi contrattuali che legano medico competente e datore di lavoro vanno concettualmente inseriti - e sono a tutti gli effetti inseriti - nell'ambito di una cornice legale.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, infatti, con riferimento ai soggetti destinatari dei relativi obblighi tra cui anche il Medico Competente, i rapporti tra privati in termini di “**obbligazioni**” dell'uno nei confronti dell'altro vanno guardati alla luce della cornice legislativa - che è fonte di “**obblighi**” - nell'ambito della quale essi sono inseriti.

In particolare il Medico Competente, sia che svolga la sua attività come lavoratore subordinato che come lavoratore autonomo, **al momento della sottoscrizione dell'incarico si assume gli obblighi che sono stabiliti dalla legge, le cui modalità di attuazione sono dettagliate dalla lettera di incarico compatibilmente con i limiti legali e con la cornice normativa che ne prevede già dei contenuti obbligatori.**

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

* Consulente in ambito giuridico, formatrice, divulgatrice (www.annaguardavilla.it).

COSTRUIRE BENESSERE: STRATEGIE E SINERGIE

*di Renata Borgato**

L'obiettivo di favorire una presenza diffusa di benessere nelle aziende è assai ambizioso e richiede interventi più complessivi di quelli che riguardano la sola prevenzione e protezione. Perseguirlo richiede un salto di paradigma, un cambiamento profondo delle logiche che governano l'organizzazione del lavoro e le relazioni nelle imprese.

Non si tratta più di porre al centro dei propri interventi un singolo aspetto (per esempio la sicurezza o la produttività, temi peraltro visti spesso come dicotomici) ma la ricerca di un modo migliore per lavorare e far lavorare. Questo concetto elimina ogni possibile dicotomia: quando si parla di un lavoro, migliore non può che significare più sicuro, più produttivo, più gratificante. Pur in situazione data.

Dal lavorare bene deriva non solo il successo imprenditoriale, ma anche il benessere delle persone. Non siamo nel campo dell'utopia. La lezione di Olivetti è stata raccolta da molte imprese che, non a caso, hanno conseguito risultati di eccellenza in campi diversi.

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

* Formatrice, collabora con la Facoltà di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca.

NUOVO SINTALEXPERT 2017



Con l'abbonamento a Sintalexpert potrai accedere al **SISTEMA SICUREZZA E AMBIENTE** ed essere sempre aggiornato in tempo reale

CODICI



Codice dell'Ambiente
(oltre 2600 pagine)



Codice della Sicurezza sul Lavoro
Disponibile online nell'Area Riservata

RIVISTE E DOSSIER



"Ambiente e Lavoro"
online



12 numeri
"Igiene e Sicurezza sul Lavoro"
(Edizione IPSOA)



4 numeri
"Dossier Ambiente"


APPLICATIVI DELLA SICUREZZA



Fire Lex



Rischi Fonti e Misure



Chemical Lex



Amianto Lex

Disponibili online nell'Area Riservata

MINIMANUALI



30 Minimanuali a scelta

SISTEMA SICUREZZA AMBIENTE

SERVIZIO ONLINE DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
NORMATIVO E TECNICO

NOVITÀ NORMATIVE
GIURISPRUDENZA
SOLUZIONI TECNICHE INNOVATIVE

SALUTE E
SICUREZZA

CANTIERI

ANTINCENDIO

AMBIENTE

RIFIUTI

ENERGIA

AMBLAV RISPONDE

POSSIBILITÀ DI **PORRE
QUESITI AGLI ESPERTI**
DI ASSOCIAZIONE
AMBIENTE E LAVORO



QUANDO IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO È EFFICACE E QUINDI SCRIMINANTE RISPETTO AI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

A CURA DELLO STUDIO LEGALE LCG

di Veronica Tondi*

La giurisprudenza, anche recente, fornisce sempre spunti interessanti e indicazioni in merito all'attività che l'ente deve porre in essere al fine di evitare di incorrere nella responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, con specifico riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualora infatti, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del citato decreto legislativo, un soggetto "apicale" o una persona sottoposta all'altrui direzione o vigilanza commetta un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, quest'ultimo potrà evitare di incorrere nella responsabilità di cui al medesimo decreto soltanto se sia stato adottato un Modello idoneo alla prevenzione degli illeciti, che non rimanga "sulla carta", ma che trovi applicazione effettiva.

Perché vi sia responsabilità dell'ente deve invero sussistere una "colpa di organizzazione", nel senso "normativo" definito dalle Sezioni Unite penali nella sentenza sul caso Thyssen Krupp e dalla dottrina: il legislatore ha posto in capo agli enti rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto il dovere di adottare "le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale. Tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli"¹.

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

* Laureata in Giurisprudenza, opera presso lo Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi; si occupa principalmente di Diritto Penale d'Impresa, Modelli Organizzativi 231/2001, Sicurezza sul lavoro e deleghe di funzioni.

¹ Cass. Pen., Ss. Uu., 24.4.2014 (dep. 18.9.2014), n. 38343, par. 62. Cfr. PALIERO, C. E., PIERGALLINI, C., *La colpa di organizzazione*, in "Rivista 231", 2005.

² Cass. Pen., sez. IV, 19 maggio 2016 (dep. 20 luglio 2016), n. 31210.

³ Si tratta di un indirizzo già sostenuto dalle Sezioni Unite penali nella sentenza sul caso Thyssen Krupp: v. Cass. Pen., Ss. Uu., 24.4.2014 (dep. 18.9.2014), n. 38343.

LA CONTROVERSA QUESTIONE DELLA RIVALSA INAIL, IN SEDE CIVILE, NONOSTANTE L'AVVENUTA ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE

A CURA DELLO STUDIO LEGALE LCG

di Luigi Colantuoni*

▲ Ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL, l'art. 112, ultimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contempla due diverse fattispecie: la prima si riferisce all'ipotesi in cui il giudice penale abbia emesso sentenza di non doversi procedere, per non aver ravvisato la penale responsabilità o per essere intervenute cause estintive del reato, a carico del datore di lavoro o di altri, in ordine all'evento occorso al lavoratore; la seconda attiene, invece, all'esistenza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, con sentenza penale di condanna, pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato.

Conseguentemente, l'azione di regresso dell'INAIL soggiace, nella prima ipotesi a termine triennale di decadenza che, insuscettibile di interruzione, decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.

Per quel che ci interessa, ci occuperemo esclusivamente della prima parte dell'ultimo comma di cui all'art. 112 citato.

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

*Avvocato, si occupa principalmente di tematiche giuslavoristiche, previdenza ed assistenza obbligatorie.

¹ La Corte Cost. ha sempre esplicitamente affermato che il perno dell'intera normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è costituito proprio dall'esonero, il quale "costituisce una garanzia per la quale, nell'ambito dei rischi coperti da assicurazione, ed in relazione ai quali il datore di lavoro eroga contributi, egli non è tenuto al risarcimento del danno" (così Corte Cost. 18 luglio 1991, n. 356; Cass. 29 gennaio 2002, n. 1114).

CONFORMITÀ DELLA SCALA PORTATILE AL D.LGS 81/2008

*di Luca Rossi**

La scala portatile è una attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Essa permette di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota e può essere trasportata e installata a mano, senza l'ausilio di mezzi meccanici.



[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisorie utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest'ambito.

È membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.

SISTEMI DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI A CIELO APERTO

*di Luca Rossi**

I sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto sono dispositivi di protezione collettiva che proteggono il lavoratore, che lavora all'interno dello scavo, dal rischio di seppellimento. Essi vengono utilizzati nei cantieri temporanei o mobili come, ad esempio, quelli relativi alla costruzione o manutenzione delle reti infrastrutturali, di fondazioni e, più in generale, di manufatti interrati. Vengono realizzati in cantiere o prodotti in fabbrica.

Essi devono possedere requisiti dimensionali e resistenza adeguati al terreno per tener conto della morfologia, della presenza di falde d'acqua, di impianti interrati (energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni), di opere e/o strutture interrate o fuori terra.

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisorie utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest'ambito.

È membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DALLE CADUTE

di [Luca Rossi*](#)

L'effettuazione di attività in quota è subordinata all'impiego di dispositivi di protezione collettiva; se ciò non è possibile i lavoratori devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). Per meglio comprendere le caratteristiche che devono possedere può essere utile fare riferimento alla UNI EN 363: 2008 "Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute".

I DPI destinati alla protezione dei lavoratori contro le cadute dall'alto sono disciplinati dall'art. 115 comma 1 del DLgs 81/08 "Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi...". L'articolo 115 del DLgs 81/08 elenca gli "elementi" più che i "sistemi".

I sistemi individuali per la protezione contro le cadute sono DPI che possono impedire la caduta libera o arrestarla. Un corpo è in caduta libera quando, non essendo trattenuto, è soggetto alla accelerazione di gravità e percorre una traiettoria verticale. I sistemi che impediscono la caduta libera sono da preferirsi, ovviamente, a quelli che arrestano la caduta libera in quanto, limitando il percorso che può compiere il lavoratore, non permettono la caduta dall'alto.

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisorie utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest'ambito.

È membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.

SICUREZZA NEL SETTORE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

*di Luca Rossi**

L'impegno dell'Inail nella diffusione della cultura della salute e sicurezza nelle imprese, si concretizza anche attraverso la realizzazione di particolari strumenti a carattere formativo ed informativo tra cui figurano le "Linee di indirizzo per l'adozione di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori", i "Manuali" ed i "Vademecum - I comportamenti corretti". Ciò riguarda determinati settori particolarmente a rischio fra cui quello del calcestruzzo preconfezionato.

Le pubblicazioni sono frutto della collaborazione fra l'Istituto e l'Atecap (Associazione tecnico-economica del calcestruzzo preconfezionato), con la condivisione delle Organizzazioni sindacali di settore.

Le "Linee di indirizzo per l'adozione di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori" sono rivolte alle imprese ed hanno come obiettivo quello di divulgare la cultura della sicurezza tra i lavoratori del settore e di migliorare le condizioni di lavoro attraverso lo sviluppo di buone pratiche e la diffusione della conoscenza in materia.

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisoriale utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest'ambito.

È membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.

CLASSIFICAZIONE DEI TRABATTELLI

*di Luca Rossi**

▴ I trabattelli sono torri mobili costituite da elementi prefabbricati che presentano uno o più impalcati di lavoro e appoggiano a terra permanentemente su ruote.

La norma UNI EN 1004: 2005 “Torri mobili di accesso e di lavoro costituite da elementi prefabbricati - Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali” classifica i trabattelli in base alle classi di carico, al tipo di accesso agli impalcati ed alle condizioni di utilizzo individuando, in quest’ultimo caso, l’altezza massima.

Classificazione in base alle classi di carico

Secondo la UNI EN 1004: 2005 i trabattelli vengono divisi in due classi di carico:

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisorie utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.

È membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTI E NON PERMANENTI

*di Luca Rossi**

La Circolare n.3 del 13/2/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali determina due tipologie di dispositivi di ancoraggio in funzione della installazione e precisamente:

- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale) e non permanenti;
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili.

I dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione sono prodotti che presentano le caratteristiche di mobilità, di trasportabilità e di temporaneità in quanto:

- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore secondo le istruzioni del fabbricante;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore.

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisoriale utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest'ambito.

È membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.

REQUISITI GEOMETRICI DEI PARAPETTI PROVVISORI

*di Luca Rossi**

■ I parapetti provvisori devono possedere requisiti dimensionali adeguati per tener conto delle particolarità della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro lo stesso.

Il DLgs 81/08 prevede nel suo articolato i requisiti geometrici che i parapetti normali con arresto al piede debbono soddisfare. Un parapetto normale con arresto al piede è un parapetto normale con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri (D.Lgs 81/08 allegato IV punto 1.7.2.2)

Essi sono definiti all'allegato IV punto 1.7.2.1 che stabilisce che un parapetto deve:

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisorie utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest'ambito.

È membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.

CLASSI DI CARICO DI UN PONTEGGIO

*di Luca Rossi**

▲ I ponteggi fissi vengono divisi in tre classi di carico in base a quanto riportato nelle circolari ministeriali specifiche (Circolari Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 85/78, 44/90 e 132/91).

La classe di carico di un ponteggio fisso indica l'enti-

[CLICCA QUI PER LA VERSIONE COMPLETA
RISERVATA AGLI ABBONATI](#)

I ponteggi fissi possono essere classificati, oltre che alla classe di carico, anche in base agli elementi costruttivi che li costituiscono, in:

- ponteggi a telai prefabbricati;
- ponteggi a montanti e traversi prefabbricati;
- ponteggi a tubi e giunti.

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisorie utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest'ambito.

È membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.



Rivista Ambiente e Lavoro

Manuale Tecnico-Giuridico di In-Formazione e Documentazione

© Editore e proprietà Associazione Ambiente e Lavoro –
Iscrizione al R.O.C. al n. 5443 del 30 novembre 2001

Direttore: Norberto Canciani

Direttore Responsabile: Cristina Pecchioli

Direzione Amministrativa e Redazione:

c/o Associazione Ambiente e Lavoro Via Tolmezzo, 3 20132 Milano

Tel: 02.26223120 - 02.26262030, Fax: 02.26223130 (info@amblav.it)

Spedizione in PDF – Riservata agli abbonati 2017.

Vietata la diffusione ai non abbonati.

Precisazioni

È vietata la riproduzione o la memorizzazione di “Rivista Ambiente e Lavoro” anche parziale e su qualsiasi supporto. “Rivista Ambiente e Lavoro” e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori o imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.

A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n. 633/72.

Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.